

**ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**
Codice Fiscale 91224460377

Il giorno 9 marzo 2018 alle ore 11,30 in Castel San Pietro Terme (Bologna), Viale Terme, n. 1054 presso l'I.I.S. Bartolomeo Scappi si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci della Associazione Scuole Autonome Città Metropolitana di Bologna convocata per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto.

Assume la Presidenza, a sensi di statuto il Presidente dell'Associazione Sig. Maurizio Lazzarini, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Elisabetta Dalrio.

Il Presidente evidenzia che la riunione è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e che sono presenti in proprio e tramite delega scritta n. 61 associati su 104 iscritti. Ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Si passa alla trattazione di quanto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai soci che, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 – Codice del Terzo Settore, si è reso necessario adeguare lo statuto associativo con i principi ivi affermati. L'Associazione potrà infatti beneficiare delle agevolazioni previste per gli Enti del Terzo Settore solo ed esclusivamente se prevede nel proprio statuto i principi contenuti nel citato provvedimento.

Il Presidente procede alla lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 22 (ventidue) articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, segue una approfondita discussione fra i soci, al termine della quale, l'Assemblea all'unanimità

delibera



di approvare il nuovo statuto sociale che sostituisce integralmente quello precedente e che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente è incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del presente atto.

Non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12,30, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
Registrato il 21 MAR 2018 3 al N. 1866
pagato € 200,00
(Euro Duecento)

21 MAR 2018

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME
DELL'AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA**

art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, una associazione non riconosciuta, operante nel settore educativo e scolastico che assume la denominazione Associazione delle Scuole Autonome dell'area metropolitana di Bologna, la cui sigla sarà ASABO.

La denominazione sociale sarà integrata con l'acronimo ETS nel momento in cui l'Associazione verrà iscritta nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

L'associazione ha la sede legale nella Città Metropolitana di Bologna in Via Mazzini n. 172/2 – Bologna presso il Liceo Scientifico Enrico Fermi.

L'eventuale variazione di sede, deliberata dall'Assemblea ordinaria, all'interno del Comune non comporta variazione Statutaria.

La sua durata è illimitata.

art. 2 – Scopo e finalità

L'associazione opera senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: promuove l'educazione, l'istruzione e la formazione nelle scuole dell'Area Metropolitana di Bologna, nonché la diffusione e lo sviluppo di una cultura che valorizzi l'attività delle scuole pubbliche. In particolare l'associazione intende:

- supportare le scuole autonome e le reti territoriali di scuole autonome operanti all'interno degli ambiti nella realizzazione dei loro propri fini istituzionali;
- promuovere l'autonomia scolastica e contribuire alla sua piena realizzazione;
- promuovere e coordinare l'interazione istituzionale tra l'associazionismo, le reti territoriali delle scuole autonome e gli Enti Locali;
- promuovere il riconoscimento normativo e istituzionale dell'associazionismo delle scuole autonome, con l'esplicito fine di contribuire a pieno titolo alla definizione delle norme generali e delle azioni politico amministrative del sistema scolastico sul territorio.

Per realizzare tali scopi l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- scambi e sinergie tra le scuole di tipo organizzativo, amministrativo e didattico;
- iniziative di formazione del personale;
- sperimentazione e ricerca didattica;
- arricchimento dell'offerta formativa sul territorio;
- valorizzazione delle scuole presso l'opinione pubblica;
- accordi, contratti e convenzioni con Soggetti Terzi, pubblici e privati.

L'Associazione può promuovere e/o partecipare ad altre associazioni, pubbliche o private, qualora ciò contribuisca al conseguimento delle proprie finalità.

art. 3 – Soci ammissione

Possono fare richiesta di adesione le istituzioni scolastiche, statali e paritarie che fanno parte del Sistema Nazionale di Istruzione e operano nel territorio di riferimento dell'Associazione.

Le Istituzioni scolastiche che intendono aderire versano la quota associativa annuale e si impegnano ad attenersi al presente statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'ente che intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda alla Giunta Esecutiva. La domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro tempore dell'ente che richiede l'adesione. E' compito della Giunta esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. Nel caso in cui la domanda venga respinta,

l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea.

Le scuole associate sono presenti in posizione di piena parità tra di loro e sono rappresentante ciascuna dal proprio legale rappresentante, o da loro delegato. In assenza del Dirigente, all'assemblea può partecipare anche il docente collaboratore formalmente delegato con diritto di voto.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano né è previsto alcun sindacato preventivo di ammissione, fermo restando il diritto di recesso, ovvero l'esclusione, nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

art. 4 – Soci diritti

I soggetti fisici che, in quanto rappresentanti legali, rappresentano le istituzioni scolastiche socie, hanno diritto:

- a) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle Assemblee;
- b) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

I soggetti fisici che rappresentano le scuole socie esercitano il diritto di elettorato secondo le seguenti limitazioni:

- elettorato attivo: possono esprimere, per l'elezione dei membri della Giunta Esecutiva e del Presidente, un voto per ogni scuola della quale siano legali rappresentanti, sia in quanto titolari che in quanto reggenti;
- elettorato passivo: possono candidarsi ed essere eletti nella Giunta Esecutiva solo per la componente relativa alla scuola di titolarità.

art. 5 – Soci doveri

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi con riferimento alla vita interna dell'associazione;
- b) al versamento del contributo associativo annuale. Tale quota non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intrasmissibili e non rivalutabili. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né dei beni di proprietà dell'Associazione.

art. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale, stabilita dall'assemblea dei soci, da versarsi, il primo anno, entro 60 giorni dalla domanda di ammissione all'Associazione e, negli anni successivi, entro il 30 marzo di ogni anno.

- a) Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto alla Giunta Esecutiva ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
- b) L'esclusione del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti esistenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione sarà deliberata dalla Giunta Esecutiva. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata o mail pec.
- c) La decadenza del socio avviene di diritto qualora non provveda al pagamento della quota associativa entro 30 gg dal ricevimento del sollecito scritto.

L'esclusione di cui alla lettera b) deve essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

La decadenza di cui alla lettera c) opera di diritto.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

La soppressione o il dimensionamento dell'Istituzione scolastica comportano il venir meno della qualità di socio, essendo esclusa ogni forma di successione automatica nella qualità di soci.

art. 7 – Risorse economiche e Fondo comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, svolti in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

art. 8 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta Esecutiva deve predisporre il rendiconto economico finanziario di cassa da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario per cassa deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

art. 9 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.



Art. 10 – Reti di scuole

L'associazione promuove gli accordi di rete tra scuole appartenenti ad un medesimo territorio finalizzati alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali e alla interlocuzione con le articolazioni territoriali della Città Metropolitana per quanto attiene allo sviluppo della progettualità e alla pianificazione strategica della Offerta Formativa.

Le reti di scuole esprimono un loro rappresentante alle sedute della Giunta Esecutiva quando vengono discussi argomenti rilevanti per le problematiche scolastiche territoriali.

art. 11 – Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita dai Legali Rappresentanti delle scuole associate e opera in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina gli indirizzi generali mentre all'attuazione di tali decisioni provvede il presidente coadiuvato dalla Giunta Esecutiva.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Solo in caso di assenza di entrambi è presieduta da persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

art. 12 – Assemblea ordinaria: competenze

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Presidente
- b) elezione della Giunta Esecutiva;
- c) elezione eventuale del Collegio Sindacale
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvazione del rendiconto economico-finanziario per cassa;
- f) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- g) approvazione ed eventuali modifiche di Regolamenti;
- h) deliberazione in merito all'esclusione dei soci (cfr art 6);
- i) deliberazione in merito all'entità della quota associativa;
- j) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

art. 13 – Assemblea straordinaria: competenza

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle eventuali dimissioni del Presidente, sulle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

art. 14 – Assemblea – convocazione e modalità di deliberazione

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante comunicazione e-mail agli indirizzi istituzionali delle scuole associate con almeno dieci giorni di anticipo; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario per cassa.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o la Giunta Esecutiva lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati con

diritto di voto intervenuti o rappresentati tranne il caso previsto dall'art. 21 (scioglimento dell'associazione) per cui si richiede il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. E' facoltà della Giunta Esecutiva convocare assemblee consultive in tal caso non è necessario un quorum costitutivo in quanto non vengono assunte deliberazioni.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i rappresentanti delle scuole associate in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una scuola, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati in aggiunta alla scuola di titolarità ed eventuale reggenza.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

art. 15 – Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è eletta dall'Assemblea dei soci nella stessa seduta in cui viene eletto il Presidente.

La Giunta Esecutiva coadiuva il presidente nella gestione unitaria dell'Associazione.

Essa è formata da otto membri più il Presidente, quattro dei quali rappresentano le scuole del primo ciclo di istruzione, tre le scuole del secondo ciclo e uno i CPIA. In caso di mancanza di un candidato per i CPIA, la rappresentanza è assegnata al primo ciclo.

I componenti della Giunta Esecutiva restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Giunta nomina il Vicepresidente e può individuare al proprio interno il Tesoriere e il Segretario nonché determinare le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e comunque almeno tre volte l'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail non meno di 5 giorni prima della adunanza. In difetto di tali formalità la Giunta è comunque validamente costituita se risultano presenti tutti i componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, la Giunta può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza della Giunta, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e pubblicati sul sito dell'Associazione.

La Giunta Esecutiva è investita dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, alla Giunta:

- a) eleggere al proprio interno il Vicepresidente;
- b) eleggere al proprio interno eventualmente il Tesoriere e il Segretario determinandone le funzioni;
- c) deliberare l'ammissione dei nuovi associati;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- e) predisporre il rendiconto economico – finanziario di cassa;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Quando si discutano problematiche territoriali ed ogni questione attinente agli Ambiti in Funzione di raccordo e di coordinamento, la Giunta si allargherà al Rappresentante individuato dalle singole reti territoriali di scuole, costituite all'interno dei diversi Ambiti Territoriali della Città Metropolitana, che parteciperà con pieni diritti di parola ma non di voto.

La Giunta Esecutiva può, qualora lo ritenga opportuno, estendere i propri lavori al Presidente di FASAER o un suo delegato che partecipano senza diritto di voto.

art. 16 – Decadenza del Giunta Esecutiva

In caso di mancanza, decadenza o dimissioni di uno o più componenti, la Giunta provvede a sostituirli nominando per surroga i primi fra i non eletti nella stessa tipologia di scuola con comunicazione all'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nel caso non vi siano non eletti, la Giunta non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri (5), il Presidente provvederà a convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di una nuova Giunta. In tal caso il presidente non decade. Nel caso in cui tutti gli otto membri della Giunta si dimettano contestualmente, il Presidente rimetterà il suo mandato all'assemblea che potrà confermarlo o pronunciarne la decadenza.

Si decade dalla carica automaticamente per passaggio di ciclo di titolarità o per trasferimento in altra provincia o decadenza dalla titolarità di legale rappresentante.

art. 17 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

Tiene i rapporti con i Terzi e stipula con essi eventuali accordi.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di convocare e presiedere la stessa nonché la Giunta Esecutiva e di coordinare l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva e, in caso di motivata urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica alla stessa dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva da tenersi entro 10 gg.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente decade immediatamente qualora venga meno la sua funzione di Dirigente scolastico su una Sede collocata nell'area della città metropolitana di Bologna.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, il Vice Presidente deve convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Le dimissioni o decadenza del Presidente non implicano la decadenza della Giunta.

art. 18 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Si riunisce almeno una volta all'anno e può partecipare alle riunioni del Giunta Esecutiva e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario per cassa. La carica di membro del collegio sindacale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione. Il collegio decade quando il numero previsto dei tre membri non può essere reintegrato. In questo caso il Presidente convoca nuove elezioni.

Art 19 - Incarichi

Tutti gli incarichi sono assunti a titolo gratuito.

E' esclusa in qualsiasi forma la corresponsione di compensi ai rappresentanti degli associati. Possono essere previsti rimborsi esclusivamente per spese documentate sostenute dai rappresentanti degli associati nell'esercizio di incarichi per conto dell'Associazione.

Art. 20 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Giunta Esecutiva, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere pubblicati sul sito dell'Associazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

art. 21 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Contestualmente allo scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingue le obbligazioni in essere.

Il patrimonio residuo potrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

art. 22 – Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

